



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: le prescrizioni del Garante Privacy

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **procedimento di accertamento** è stato oggetto di una rilevante modifica ad opera del **D.Lgs. 13/2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024. Nello specifico, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (**L. 111/2023**), è stata introdotta la procedura di **“concordato preventivo biennale”**.

Tale istituto, finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo, interessa i **contribuenti di minori dimensioni** che siano titolari di **reddito di impresa**, nonché di **reddito di lavoro autonomo** derivante dall’esercizio di arti e professioni **nel territorio dello Stato**.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una **proposta** ai contribuenti avente a oggetto la **definizione biennale** del reddito derivante dall’esercizio di impresa, arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell’**Irap**.

Nel caso dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all’[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#), l’applicazione del concordato biennale è prevista solo in via sperimentale e per **una sola annualità**.

La **proposta di concordato** è elaborata dall’Amministrazione finanziaria nel rispetto della **capacità contributiva** del singolo contribuente, sulla base dei **dati dallo stesso dichiarati** e degli **ulteriori dati disponibili** nelle **banche dati** della medesima Amministrazione e di altri soggetti pubblici.

Verrà utilizzata una **metodologia** che valorizza, anche attraverso **processi decisionali completamente automatizzati**, ai sensi dell’**articolo 22, Regolamento (UE) 2016/679**, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi; la metodologia è approvata con **decreto del Ministro dell’economia e delle finanze**, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



Con tale **decreto** sono individuate le **specifiche cautele e le garanzie** per i **diritti** e le **libertà** dei **contribuenti** di cui all'**articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento** citato, nonché le eventuali **tipologie di dati esclusi** dal trattamento.

L'**accettazione** da parte del contribuente della proposta di concordato “**impegna**” il **contribuente** a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

Ebbene, in tale contesto, è intervenuto il **Garante per la privacy** che, con **provvedimento n. 361 del 6.6.2024**, ha fornito il proprio **parere** sullo **schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze** in materia di concordato preventivo biennale.

Essa individua misure a **tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi** dell’interessato richieste, in caso di decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, ai sensi dell'**articolo 22, par. 2, lettera b), Regolamento (UE) 2016/679**.

Si consideri che per l’elaborazione della **proposta**, a titolo esemplificativo, saranno trattati i **dati personali comuni** contenuti nelle banche dati, relativi all'**identità anagrafica** e alla **capacità economica**, tra cui i dati riguardanti gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, le **dichiarazioni fiscali**, il **patrimonio mobiliare e immobiliare**, i **dati contabili**, i dati dei **versamenti** e delle **compensazioni**, nonché quelli tratti dalle **dichiarazioni** del contribuente relativi all’assenza di **condanne penali e reati**.

Secondo quanto previsto dal **Garante Privacy**, lo schema di decreto deve essere “**integrato**” prevedendo che il **trattamento dei dati** di cui all'**articolo 10, Regolamento (UE) 2016/679**, è limitato a quelli riferibili alle **condanne** (ovvero a **sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti**) per i soli **reati** di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 13/2024](#), nonché precisando **l’ambito di operatività** di Sogei S.p.a. in qualità di **responsabile del trattamento** per conto di Agenzia delle entrate.

Inoltre, la **valutazione di impatto** sulla protezione dei dati deve essere “**integrata**” prevedendo, prima dell’avvio del trattamento, l’adozione di **garanzie e meccanismi adeguati** ad assicurare il pieno rispetto del **principio di esattezza dei dati**.

L'**allegato 2** alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati deve essere **corretto** indicando la **cancellazione dei dati** allo scadere del termine di conservazione previsto.

Infine, un **estratto** della valutazione di impatto sulla protezione dei dati deve essere **pubblicato sul sito internet** dell’Agenzia delle entrate.